

# COMUNE DI BOVA MARINA

(Prov. di Reggio Calabria)

**ORDINANZA N° 39 Del 11/06/2015**

**OGGETTO: Ordinanza- disciplina utilizzo delle aree demaniali destinate alla libera balneazione nel Comune di Bova Marina.**

=====

## **IL RESPONSABILE AREA TECNICA e MANUTENTIVA**

**Visto** il D.L. 03/02/1993 n° 29, e succ. modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24/07/1997, n° 616;

**Visto** l'art. 105, comma 2, lett. 1 del D.Lgvo 112/98;

**Visto** il R.D. del 30/03/1942, n° 327 di approvazione del codice di navigazione, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 15/02/1952, n° 328;

**Vista** la legge regionale n° 17 del 21/12/2007;

**Visto** il P.I.R. approvato dal Consiglio regionale con del. N° 147 del 12/06/2007;

**Visto** il Codice della Navigazione;

**Visto** il D.Lgvo del 18/08/2000, n° 267 e s.m. ed i.;

## **O R D I N A**

Che per la stagione balneare 2015 sulle spiagge libere del comune di Bova Marina dalle ore 08:00 alle ore 20:00;

### **E' VIETATO**

-Sino alla distanza di 200 metri dalla battigia effettuare la navigazione, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità navale compresi motoacqua e quant'altro comporti pericolo e intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione dei natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e che devono comunque evitare di recare nocumento o fastidio ai bagnanti, nonchè ai mezzi destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;

-Praticare attività o giochi nelle zone di spiaggia, ove possono arrecare danni o molestie ai bagnati;

-Campeggiare o sostare con tende, roulotte;

-Occupare la fascia di 5 metri dalla battigia con ombrelloni, sdraio, natanti ecc., poiché la stessa è destinata esclusivamente al libero transito alle persone;

-Esercitare qualsiasi tipo pesca, esclusi le foci dei fiumi, dei torrenti, dei canali e nelle zone di spiaggia non frequentate dai bagnanti;

-Caricare o mantenere in armamento fucili o pistole

-Lasciare, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sdraio, sedie ed ogni altro tipo di attrezzatura o struttura;

-Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia spiagge, al soccorso pubblico ed al trasporto di portatori di Handicap;  
-Esercitare attività commerciali in forma fissa o itinerante, attività pubblicitaria o promozionale, manifestazioni sportive/ricreative o spettacoli pirotecnici, senza possesso delle autorizzazioni dei competenti uffici comunali nonché ulteriori permessi prescritti per legge;  
-Gettare in mare o lasciare sulla spiaggia rifiuti di qualsiasi genere,  
-Condurre, o far permanere, o far bagnare qualsiasi tipo di animale, nessuno escluso, anche se munito di museruola o guinzaglio, da compagnia e/o domestici, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori.  
Sono esclusi dal divieto i cani da salvataggio opportunamente addestrati e condotti al guinzaglio per i quali sia stata rilasciata apposita autorizzazione dell'autorità amministrativa ed i cani guida per i non vedenti dotati delle apposite segnalazioni.

## **DISPONE**

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del Comune e di darne pubblicità previa esposizione su tutto il territorio comunale,  
E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

Si dispone, altresì, la notifica della presente, per quanto di competenza a.

Comando Polizia municipale sede

Stazione dei Carabinieri di Bova Marina

Delegazione demanio marittimo Saline ioniche

Avverso il suddetto provvedimento è ammesso ai sensi dell'art.3, quarto comma della legge 07/08/1990 n° 241, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al T.A.R di Reggio Calabria, oppure, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**Bova Marina li, 11/06/2015**

**Il Responsabile U.T.C.**  
F.to Geom. Palamara Giovanni